CAMERA DEI DEPUTATI N. 2252

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MATACENA

Disciplina delle prestazioni e dei servizi di ingegneria

Presentata il 18 settembre 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Come a vostra conoscenza, la legge 23 novembre 1939, n. 1815, nel quadro delle disposizioni a tutela della razza e per impedire l'esercizio di attività professionali in forma anonima, ha stabilito, all'articolo 2, il divieto di costituire, esercitare o dirigere società, sia di persone che di capitali, aventi lo scopo di dare prestazioni di assistenza o consulenza in materia tecnica, legale commerciale, amministrativa, contabile o tributaria, comminando nel caso di mancata osservanza sanzioni penali.

L'obsolescenza di tale normativa è a tutti evidente in ragione dell'esperienza, come in altri paesi nel mondo, di complesse organizzazioni per l'esercizio in forma di impresa delle predette attività professionali, essenzialmente di natura tecnica; esperienza ormai consolidata dalla legittimazione correlata all'ampio dibattito dottrinario e giurisprudenziale.

In proposito fin dalla sentenza n. 17 del 1976 la Corte costituzionale aveva auspicato un intervento legislativo chiarificatore, ancora non realizzato e divenuto necessario ed indifferibile, anche alla luce dei princìpi affermati, con ripetute sentenze, dalla Suprema Corte di Cassazione (tra le molte le numero 7263, 7264 e 7265 del 3 marzo 1986) e dal Consiglio di Stato (V sezione, n. 314 del 4 aprile 1990), nonché in conseguenza di molteplici, peraltro parziali e lacunosi, riconoscimenti legislativi contenuti nel decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 1979, n. 92, e nelle leggi 2 maggio 1976, n. 183, 9 febbraio 1979, n. 38, 12 febbraio 1981, n. 17, 6

agosto 1981, n. 456, 18 maggio 1989, n. 183, 5 giugno 1990, n. 135, 26 febbraio 1992, n. 211, e, da ultimo, nella legge 11 febbraio 1994, n. 109, sui lavori pubblici.

Pertanto non è più dilazionabile l'approvazione di una normativa che regoli l'espletamento delle articolate e complesse prestazioni e servizi di ingegneria, nei rapporti sia di diritto privato sia di diritto pubblico, con individuazione dei soggetti abilitati all'espletamento di tali attività, siano essi singoli professionisti od organizzazioni anche in forma di società di capitali.

Ricordando che già nella IX legislatura il Parlamento ha esaminato ben cinque proposte di legge sulle società di ingegneria e che altre proposte di legge per la disciplina delle attività di ingegneria sono state presentate nella XI legislatura (il 23 aprile 1992, A.C. n. 200 ed il 17 marzo 1993, A.C. n. 2417), nonché nella XII (il 21 aprile 1994, A.C. n. 224), precisiamo che la presente proposta di legge è finalizzata, non solo al definitivo riconoscimento in sede legislativa delle società di ingegneria, ma anche a soddisfare l'esigenza di mettere ordine nell'intero settore dei servizi tecnici e delle prestazioni afferenti gli interventi preliminari, complementari o successivi alle attività di costruzione e manutenzione di opere di ingegneria civile, sia pubbliche sia private, di assetto del territorio e tutela ambientale.

Tutto ciò senza alcuna anacronistica riserva, bensì garantendo la più ampia libertà di circolazione di prestazioni e servizi anche nei confronti delle più organizzate forme di impresa che, assicurando, oltretutto, occupazione qualificata, costituiscono un'importante realtà economica del Paese, foriera dello sviluppo tecnologico ed industriale in Italia e nel mondo.

La proposta di legge che sottoponiamo alla vostra valutazione, dopo aver definito (articolo 1), le prestazioni ed i servizi, con l'individuazione (articolo 2) dei soggetti autorizzati all'espletamento delle attività e delle relative responsabilità (articolo 6), stabilisce precise ed opportune incompatibilità (articolo 8), al fine di mantenere distinto, nello specifico processo realizzativo, le attività propedeutiche e progettuali da quelle esecutive.

Ulteriori punti qualificanti della presente proposta di legge sono costituiti dalla previsione per le società di ingegneria, dell'obbligo di nomina di un direttore tecnico, che sia ingegnere iscritto all'albo professionale da almeno dieci anni, e di un « *project manager* » dipendente della società, per ogni contratto, al fine del coordinamento e del controllo delle prestazioni e dei servizi da eseguire.

Particolare rilevanza, infine, è stata attribuita alla certificazione dei sistemi operativi interni, che l'articolo 4, comma 5, della presente proposta di legge, prevede come condizione assoluta per la richiesta di iscrizione al registro nazionale delle società di ingegneria.

Le norme contenute nella presente proposta di legge, nel disciplinare il complesso delle predette attività, consentiranno agli operatori di affrontare meglio la concorrenza delle agguerrite società straniere del settore.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Prestazioni e servizi di ingegneria).

1. Ai fini della presente legge sono considerati prestazioni e servizi di ingegneria le attività previste dal regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, e dall'allegato IA, categoria 12, classificazione comune dei prodotti numero 867, della direttiva 92/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992.

ART. 2.

(Soggetti autorizzati).

1. Le prestazioni di servizi di cui all'articolo 1 sono espletate:

a) dai professionisti in forma singola od associata, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2229 e seguenti del codice civile, nel rispetto delle leggi relative alle singole professioni;

b) dalle società di ingegneria di cui all'articolo 3.

ART. 3.

(Società di ingegneria).

1. Le società di ingegneria possono essere costituite nelle forme e nei modi di cui ai capi V, VI e VII del titolo V ed al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile.

2. L'oggetto sociale deve comprendere servizi o prestazioni di ingegneria quali: studi di *marketing*; analisi economico-finanziarie; studi di fattibilità; analisi territoriali, socio-economiche, fotogrammetriche, prove materiali; piani di sviluppo; progetti di massima; progettazione esecutiva e di dettaglio; ingegneria di processo e tecnologica; programmazione e coordinamento degli interventi; gestione di progetti;

contrattazione generale; preparazione delle specifiche tecniche; assistenza tecnica al montaggio, all'avviamento ed alla commercializzazione, ed assistenza legale agli approvvigionamenti, all'esercizio, alla gestione generale e finanziaria; accelerazione delle procedure; supervisione e direzione dei lavori; addestramento del personale di conduzione e manutenzione; collaudo delle opere e forniture; ristrutturazione e ottimizzazione degli impianti esistenti; consulenze e ricerche specifiche; redazione di mappe; servizi geologici, geofisici e di indagine geotecnica e geognostica; programmazione urbanistica e di assetto del territorio.

3. Nelle società di capitali o miste il capitale sociale, interamente versato, non può essere inferiore a lire 100 milioni.

4. Le società di ingegneria devono avvalersi dell'opera intellettuale di soggetti iscritti all'albo professionale degli ingegneri e, per ogni contratto, di un soggetto responsabile della gestione dei progetti, dipendente dalla società, al fine del coordinamento e del controllo delle prestazioni e dei servizi da eseguire.

5. I dipendenti delle società indicate al comma 4 non possono svolgere attività in concorrenza con quella svolta dalla società di cui sono dipendenti.

ART. 4.

(Costituzione della società).

1. L'atto costitutivo della società di ingegneria, oltre quanto previsto dal codice civile per la forma societaria prescelta, deve specificamente indicare:

a) il riferimento alle prestazioni e ai servizi di ingegneria di cui all'articolo 1 nell'oggetto sociale;

b) la nomina di un direttore tecnico che deve essere un ingegnere iscritto nell'albo professionale da almeno dieci anni.

2. La ragione sociale della società deve essere seguita dalla dicitura: « società di ingegneria ».

3. L'atto costitutivo e lo statuto sociale devono essere depositati o registrati secondo quanto previsto dal codice civile per la forma societaria prescelta.

4. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituito il registro nazionale delle società di ingegneria, alla cui tenuta provvede un comitato nominato dal Ministro stesso.

5. Ai fini dell'iscrizione nel registro di cui al comma 4, la società è tenuta a presentare idonea certificazione di qualità dei sistemi operativi interni ai sensi della vigente normativa comunitaria.

ART. 5.

(Disciplina professionale).

1. I professionisti iscritti ai relativi albi sottostanno alla disciplina degli ordini professionali di rispettiva appartenenza.

ART. 6.

(Responsabilità).

1. I professionisti che svolgono le prestazioni ed i servizi di cui all'articolo 1 devono firmare gli elaborati che redigono ed assumono personalmente la responsabilità degli atti eseguiti, anche se l'esercizio della professione costituisce elemento di attività organizzata ai sensi dell'articolo 3.

ART. 7.

(Attività di intermediazione).

1. I soggetti di cui all'articolo 2 non possono esercitare attività di intermediazione tra i committenti ed i terzi abilitati al compimento delle prestazioni e dei servizi indicati all'articolo 1.

ART. 8.

(Rapporti con la pubblica amministrazione).

1. Le amministrazioni pubbliche centrali, periferiche e locali, e gli organismi di diritto pubblico possono affidare, ai sensi della disciplina comunitaria e nazionale di

recepimento, l'esecuzione delle prestazioni e dei servizi di ingegneria di cui all'articolo 1 ai soggetti indicati nell'articolo 2.

2. Negli affidamenti di cui al comma 1 non possono essere effettuate discriminazioni in ragione della natura dei soggetti.

3. Le attività ed i servizi, comunque affidati ai sensi del comma 1, devono essere assistiti da garanzia assicurativa per la responsabilità civile e professionale a beneficio del committente e dei terzi.

4. Le società di cui all'articolo 3 prestano le garanzie assicurative anche per le prestazioni ed i servizi eseguiti, per conto delle stesse società, dalle persone incaricate.

5. Gli affidatari di prestazioni e servizi di ingegneria non possono partecipare né direttamente né indirettamente alle gare per l'aggiudicazione dei lavori cui si riferiscono le prestazioni od i servizi espletati.

6. Ai medesimi lavori di cui al comma 5 non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato, direttamente o per persona interposta, all'affidatario dell'incarico.

7. Le situazioni di controllo e di collegamento previste ai commi 5 e 6 sono determinate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

8. Gli atti ed i contratti posti in essere in violazione del presente articolo sono nulli.

9. Nel caso di affidamento a società restano ferme la responsabilità di questa verso il committente ed i terzi, nonché quella personale dei professionisti incaricati di svolgere le prestazioni ed i servizi di ingegneria.

ART. 9.

(Regolamento di attuazione).

1. Il comitato di cui al comma 4 dell'articolo 4 redige lo schema di regolamento per l'attuazione della presente legge, emanato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

PAGINA BIANCA

DDL13-2252
Lire 500